

VARIANTE AL P.R.G. PER L'ADEGUAMENTO AL PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.I.) DELL'AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO.

Adottata con DCC n. 23 del 17/06/2016

Relazione Illustrativa

Il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), individua i perimetri delle fasce fluviali inondabili e delle aree di frana dell'intero bacino imbrifero del fiume Po, stabilendo anche la disciplina delle trasformazioni ammissibili in tali aree. Il vigente PAI, redatto dall'Autorità di Bacino del fiume Po (AdB), è stato approvato con D.P.C.M. 24 maggio 2001 e di conseguenza tutti gli strumenti di pianificazione sottordinati (regionali, provinciali e comunali) sono tenuti a recepirne i contenuti.

La Regione Emilia Romagna con deliberazione della Giunta Regionale n. 126 del 4.02.2002 ha approvato le "Disposizioni regionali concernenti l'attuazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po (PAI)" con le quali, in particolare, sono state specificate le modalità di adeguamento degli strumenti territoriali e urbanistici. In particolare, per quanto riguarda il tema del dissesto, la Regione, con la collaborazione delle Province, ha prodotto l'aggiornamento della carta Inventario del dissesto regionale alla scala 1:10.000, approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 803 del 3 maggio 2004.

Successivamente - a seguito dell'intesa sottoscritta in data 14 ottobre 2010 tra la Provincia di Modena e l'Autorità di Bacino del fiume Po (art. 1, comma 11, delle Norme di attuazione del PAI) - il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) ha assunto il valore e gli effetti di PAI, come disposto dall'art.21 della LR 20/2000. Il PTCP si è, quindi, costituito quale strumento di attuazione del PAI medesimo, avendone specificato ed articolato i contenuti sia cartografici sia normativi, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e delle relative disposizioni regionali di attuazione.

Pertanto la presente variante di adeguamento fa riferimento esclusivo alla cartografia e alle norme del PTCP oggetto della suddetta intesa, limitatamente ai temi che coinvolgono il territorio di Savignano, ossia:

- Le zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 9), gli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 10), rappresentate nella Carta 1.1 "tutela delle risorse paesistiche e storico - culturali";

- Le zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità (art. 15), le zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di potenziale instabilità (art. 16), rappresentate nella Carta 2.1 “Rischio da frana: carta del dissesto”

Modifiche alla cartografia del PRG

In merito alle fasce fluviali inondabili sono stati aggiornati i seguenti tematismi:

- Le zone di tutela degli alvei dei corsi d’acqua (art. 40 del PRG), sono state sostituite con il perimetro degli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d’acqua (art. 10 del PTCP), rappresentate nella Carta 1.1 “tutela delle risorse paesistiche e storico – culturali”;
- Le zone di tutela assoluta dei corsi d’acqua (art. 40 del PRG), sono state sostituite con il perimetro Le fasce di espansione inondabili (art. 9, comma 2, lettera a del PTCP), rappresentate nella Carta 1.1 “tutela delle risorse paesistiche e storico – culturali”;

In merito alle frane sono stati aggiornati i seguenti tematismi:

- Le zone instabili per frane attive (art. 42 del PRG), sono state sostituite con il perimetro delle aree interessate da frane attive (art. 15 del PTCP), rappresentate nella Carta 2.1 “Rischio da frana: carta del dissesto”;
- Le zone instabili per frane quiescenti (art. 40 del PRG), sono state sostituite con il perimetro delle aree interessate da frane quiescenti (art. 15 del PTCP), rappresentate nella Carta 2.1 “Rischio da frana: carta del dissesto”;
- Sono state aggiunte le aree potenzialmente instabili (art. 16 del PTCP), rappresentate nella Carta 2.1 “Rischio da frana: carta del dissesto”

Inoltre per completezza è stato aggiunto anche il perimetro delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico di cui al Regio Decreto n. 3267 30/12/1923.

Modifiche alle norme tecniche di attuazione del PRG

In merito alle fasce fluviali inondabili è stato modificato l’art. 40 “Zone di tutela dei corsi d’acqua”, sostituendolo integralmente con la normativa del PTCP relativa alle zone di alveo (art. 10 PTCP) e alle fasce di espansione inondabili (art. 9 PTCP).

In merito alle frane è stato modificato l’art. 42 recependo integralmente la normativa del PTCP (artt. 15 e 16 del PTCP). Riguardo alla distanza di rispetto dalle frane attive, in funzione della loro possibile evoluzione - la cui definizione è lasciata ai Comuni in sede di adeguamento - si è scelto di fissarla a 20 metri; entro tale fascia si applicano, in via cautelativa, le medesime prescrizioni delle

aree di frana attiva; la distanza di rispetto può essere ridotta solo a seguito di specifiche indagini d'ordine geologico-geomorfologico-idrogeologico e geognostiche, a cura di tecnico abilitato, che dimostrino la non interferenza dell'intervento con la frana.

VALSAT

Richiamato quanto disposto dalla LR 20/2000 art. 5 comma 5 in relazione alla Valsat, ovvero:

Sono esclusi dalla procedura di valutazione prevista dal presente articolo le varianti che non riguardano le tutele e le previsioni sugli usi e le trasformazioni dei suoli e del patrimonio edilizio esistente stabiliti dal piano vigente, e che si limitino a introdurre:

- a) rettifiche degli errori materiali;*
- b) modifiche della perimetrazione degli ambiti di intervento, che non incidono in modo significativo sul dimensionamento e la localizzazione degli insediamenti, delle infrastrutture e delle opere ivi previsti;*
- c) modifiche delle caratteristiche edilizie o dei dettagli costruttivi degli interventi;*
- d) modifiche necessarie per l'adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute negli strumenti nazionali, regionali o provinciali di pianificazione territoriale, di cui è già stata svolta la valutazione ambientale;*
- e) varianti localizzative, ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo, per opere già cartograficamente definite e valutate in piani sovraordinati o per la reiterazione del vincolo stesso.*

Considerato quanto argomentato in Relazione in ordine ai contenuti della presente variante, si ritiene poter concludere che le modifiche introdotte dalla presente variante al P.R.G., configurando l'adeguamento in materia di sicurezza del territorio richiesto dall'art. 14 del PTCP vigente, riguardano le esclusioni di cui alla lettera d).

Arch. Giuseppe Ponz de Leon Pisani

Responsabile Area Urbanistica, Edilizia privata e Attività produttive

15/06/2016